Club Alpino Italiano



Sezione di Guardiagrele fondata nel 1952

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Generale dei soci, tenutasi il 5 luglio 1976, aggiornato secondo le varie modifiche avutesi fino al 28 aprile 1985 a Trento. Ratificato dal Consiglio Centrale nella riunione del 26 aprile 1986.

(Nota della Sede Centrale n. 2721 del 8 maggio 1986).

Adeguato alle direttive del nuovo Statuto Generale e al nuovo Regolamento Generale approvati dal Comitato Centrale nella riunione del 23 luglio 2005.

Approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 15 febbraio 2007

Adottato dall'Assemblea dei Soci del 18 marzo 2007 Ratificato dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo nella riunione del 13 giugno 2009 (Nota della Sede Centrale n. 1444 del 15 luglio 2009)

Modificato dall'Assemblea dei Soci del 28 marzo 2015 e del 19 marzo 2016 (modifica dell'art. 31)

Ratificato con Atto n. 66 del 26 novembre 2016 del Comitato centrale di indirizzo e controllo

Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ANNO SOCIALE

Art. 1 - E' costituita con sede in Guardiagrele un'Associazione fondata nel 1952 e denominata "Club Alpino Italiano Sezione di Guardiagrele", sigla "C.A.I. Sezione di Guardiagrele", d'ora in poi chiamata Sezione o Associazione.

Essa ha durata illimitata.

Art. 2 - La Sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, è soggetto di diritto privato ed uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I.; si rapporta al Gruppo Regionale del Club Alpino Italiano – Abruzzo. I membri dell'Associazione sono di diritto Soci del C.A.I.

Lo Stendardo della Sezione è di colore azzurro con al centro lo Stemma del C.A.I., in alto la scritta "Club Alpino Italiano" ed in basso la scritta "Sezione di Guardiagrele" seguita più in basso dalla scritta "fondata nel 1952".

Lo Stendardo potrà intervenire a cerimonie o a manifestazioni solo in seguito a delibera del Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, del Presidente.

Art. 3 - L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 4 – L'eventuale scioglimento della Sezione è disciplinato dall'articolo 47 del presente Statuto.

Titolo II - SCOPI

Art. 5 - L'Associazione:

- promuove la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme;
- promuove con opportune manifestazioni la conoscenza e lo studio delle montagne, ed in special modo di quelle locali;
- promuove attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorico-pratici di alpinismo; gite ed escursioni collettive; conferenze, dibattiti, proiezioni;
- tutela gli interessi generali dell'alpinismo, e collabora con tutti gli enti, pubblici o privati, che si occupino, nell'ambito locale, di problemi connessi con l'alpinismo;
- collabora all'organizzazione del servizio di soccorso alpino, nella zona di propria competenza;
- costruisce e mantiene in efficienza rifugi, sentieri, bivacchi fissi, ed altre opere alpine;
- assume iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano;
- assume ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali in osservanza alle disposizioni deliberate dall'Assemblea dei Delegati del C.A.I.

Art. 6 – L'Associazione potrà svolgere la sua attività nel territorio di propria competenza o, previa autorizzazione scritta dei Comitati Direttivi Regionali competenti per territorio, anche nelle zone di competenza di altre Sezioni (comma 2 art. 39.VI.I del Regolamento Generale).

Art. 7- L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale ed improntata a spirito di democraticità.

Titolo III - SOCI

Art. 8- I soci sono benemeriti, ordinari, famigliari, o giovani.

Sono Soci benemeriti gli enti pubblici e privati, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni, che conseguano l'iscrizione alla Sezione versando alla stessa un notevole contributo.

Sono Soci ordinari le persone di età maggiore di anni diciotto.

Sono soci famigliari i componenti della famiglia del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto.

Sono Soci giovani i minori di anni diciotto.

E' ammessa l'iscrizione a Soci di cittadini stranieri.

Art. 9 - Le domande di ammissione a socio devono essere presentate al Consiglio Direttivo, su apposito modulo controfirmato da un socio ordinario con almeno un anno di anzianità.

Se il richiedente è minorenne, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la patria podestà.

Alla presentazione della domanda il richiedente verserà la quota d'iscrizione (comprensiva del costo della tessera) relativa alla categoria di cui deve far parte.

Il Consiglio Direttivo della Sezione provvede all'esame della domanda e delibera insindacabilmente sulla sua accettazione. In caso di mancato accoglimento, la deliberazione negativa verrà comunicata all'interessato senza giustificarne i motivi.

Le somme versate a titolo di iscrizione in tal caso verranno restituite.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 10 - Con la domanda di ammissione a Socio, il richiedente:

- si impegna alla osservanza dello Statuto, del Regolamento Generale, nonché delle delibere del Consiglio Direttivo;
- si impegna ad agire secondo lo spirito informatore del Sodalizio;

- esonera la Sezione da ogni responsabilità per infortuni che si verificassero in occasione di manifestazioni comunque organizzate dalla Sezione.
- Art. 11 Per la definizione di eventuali controversie il richiedente accetta incondizionatamente le disposizioni in tal senso contenute nello Statuto Sezionale, nel Regolamento Generale.
- Art. 12 Il Socio è libero di iscriversi presso qualsiasi Sezione. La richiesta di trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.
- Art. 13- Ciascun Socio, ordinario, famigliare o giovane, rinnova la propria adesione all'Associazione versando entro il 31 marzo la quota annuale relativa alle singole categorie.

Trascorso detto termine il socio viene dichiarato moroso. L'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento, alla Sezione alla quale si era iscritti, delle quote associative annuali arretrate. Di tanto si da comunicazione al socio.

Il Socio moroso può essere reintegrato pagando la relativa quota, nonché una quota aggiuntiva di morosità, la cui entità viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

- Art. 14 Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
- Art. 15- La qualità di Socio viene a cessare nei casi indicati all'art. 15.II.V del Regolamento Generale.

Coloro che abbiano perduto per dimissioni o decadenza la qualità di Socio, ove intendano riacquistarla, devono assoggettarsi alle formalità stabilite per l'ammissione di nuovi Soci.

Art. 16- I Soci ordinari, famigliari e giovani, hanno diritto di partecipare alle deliberazioni delle Assemblee Sezionali o della loro Sottosezione, nonché a tutte le attività del Sodalizio e di godere dei benefici che a favore dei Soci sono stabiliti dal Regolamento Generale. I Soci di età inferiore ai diciotto anni non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono assumere incarichi negli organi rappresentativi.

I Soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della loro Sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.

Per accedere ad incarichi negli organi rappresentativi, il Socio deve essere iscritto da almeno due anni compiuti presso la Sezione.

Art. 17 - I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale anche in caso di scioglimento e liquidazione. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito nell'art. 46.VI.I del Regolamento Generale del C.A.I. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i Soci.

Art. 18 – Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.

Titolo IV - ORGANI SEZIONALI- CARICHE SOCIALI

Art. 19 - Sono organi Sezionali:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario-Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 20 – Le deliberazioni degli Organi Sezionali sono vincolanti nei confronti dei Soci della Sezione.

Art. 21 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a Soci iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Art. 22 – Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezione delle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto, dal procedimento di designazione o di elezione, ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

A parità di voti, viene eletto il Socio più anziano di iscrizione al C.A.I.

1

Art. 23 - Gli eletti durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili. Per quanto riguarda la carica di Presidente, questa potrà essere ricoperta per un triennio con possibilità di rielezione per un triennio successivo e lo potrà essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Capo I - L'ASSEMBLEA

Art. 24 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è costituita da tutti i soci ordinari e familiari di età maggiore degli anni diciotto, e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'assemblea:

- adotta il regolamento;
- elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti, e gli eventuali Delegati alla Assemblea dei Delegati con le modalità stabilite dall'ordinamento della Sezione, escluso il voto per corrispondenza;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- determina la quota sociale annuale, in misura in ogni caso non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea dei Delegati del C.A.I. e dell'art. 40.VI.I del Regolamento Generale del C.A.I.
- delibera sull'alienazione, sull'acquisto o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sullo scioglimento della Sezione, con le modalità previste all'art. 4 del presente Statuto e dell'art. 46.V.I del Regolamento Generale;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque Soci;
- approva annualmente il programma dell'Associazione, la relazione del Presidente, ed i Bilanci Consuntivo e Preventivo.

Art. 25- L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei Soci.

La convocazione viene notificata ai Soci mediante avviso da spedirsi almeno dieci giorni prima la data stabilita.

L'avviso conterrà l'ordine del giorno e sarà altresì affisso all'albo sezionale.

Nel caso di nomina delle cariche sociali esso porterà i nomi degli uscenti.

Art. 26 - Le Assemblee sono valide se sono presenti o rappresentati in prima convocazione la metà dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, che può tenersi anche un'ora dopo l'ora fissata per la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27 - L'assemblea nomina un Presidente, un Segretario, e, se necessario, tre Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art 28 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Tuttavia:

le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi;

le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi, da due assemblee tenute a distanza non inferiore a sei mesi l'una dall'altra; la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

Art. 29 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, e le modifiche dello statuto, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale del C.A.I., a norma dell'art. V.I dello Statuto Generale del C.A.I.

Art. 30 - L'Assemblea decide di volta in volta le modalità di voto. E' comunque richiesto il voto segreto nel caso delle nomine alle cariche sociali come previsto dall'Art. 22 del presente Statuto Sezionale.

E' ammessa la votazione con delega.

Ciascun Socio avente diritto al voto potrà essere intestatario di una sola delega. La delega dovrà essere specifica e riferita a ciascuno dei punti presenti nell'ordine del giorno.

Il Segretario provvede alla redazione del verbale dell'Assemblea che sarà approvato nella prima successiva seduta.

Verbale e Deliberazioni dell'Assemblea saranno pubblicati sull'albo sezionale per almeno dieci giorni.

Capo II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 31 - Il Consiglio Direttivo:

- si compone di sette membri che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili;
- elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario-Tesoriere.

Club Alpino Italiano – Sezione di Guardiagrele

Art. 32 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto o Statuto e Regolamento Generali del C.A.I.

In particolare, esso:

- esegue le direttive e le deliberazioni dell'Assemblea;
- promuove le iniziative e le manifestazioni volte a conseguire gli scopi sociali;
- amministra il patrimonio;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera l'ammissione di nuovi Soci
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- convoca l'Assemblea;
- approva la costituzione o lo scioglimento delle Sottosezioni e dei Gruppi;
- cura l'osservanza delle deliberazioni assembleari e l'osservanza dello Statuto Sezionale.

Art. 33 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Di norma il Consiglio si riunisce ogni due mesi.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

La convocazione e l'ordine del giorno vengono notificati agli interessati mediante avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima.

Il Consiglio può riunirsi senza preavviso per decisioni urgenti purché alla riunione siano presenti i due terzi dei Consiglieri.

Le decisioni raggiunte in tal caso saranno sottoposte a ratifica nella successiva seduta regolarmente convocata. Gli avvisi di convocazione vengono affissi anche sull'albo sociale.

Le deliberazioni ed i verbali del Consiglio saranno pubblicati sull'albo sociale entro cinque giorni dalla seduta e vi resteranno affissi per almeno dieci giorni.

Art. 34 - Il Consiglio dichiara decaduti dalla carica quei componenti che senza giustificato grave motivo non siano intervenuti a tre sedute successive.

Ai Consiglieri decaduti, dimissionari e deceduti subentrano di diritto i candidati non eletti secondo la graduatoria delle elezioni. Qualora il Consiglio eletto venga a ridursi a metà dei suoi componenti, il Presidente convocherà l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 35 - Per la realizzazione e lo sviluppo dell'attività sezionale il Consiglio può provvedere alla costituzione di speciali commissioni ovvero delegare, per particolari compiti, soci con provate capacità. Può inoltre invitare ad assistere alle proprie sedute anche Soci o non Soci aventi specifiche competenze sugli argomenti da discutere.

Capo III - PRESIDENTE

Art. 36 - Il Presidente:

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni Sociali completi.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione.

Capo IV - VICE PRESIDENTE

Art. 37 - Il Vice Presidente:

- coadiuva col Presidente;
- sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento.
- Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione.

Capo V - SEGRETARIO-TESORIERE

Art. 38 - Il Segretario e Tesoriere:

• è componente del Consiglio Direttivo;

- redige i verbali degli Organi Sezionali e quelli dell'Assemblea;
- cura la contabilità e l'archivio sezionale;
- cura il patrimonio della Sezione e conserva i fondi della stessa;
- esegue gli eventuali incarichi che potrà ricevere dalla dirigenza.

Capo VI - REVISORI DEI CONTI

Art. 40 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea per un triennio

I Revisori:

- procedono a verifiche di cassa semestrali, di controllo dei documenti e registrazioni contabili, redigendone verbale;
- presentano la relazione annuale sul bilancio consuntivo;
- partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo;
- decadono se al compimento dell'anno sociale sono venuti meno ai loro doveri statutari;
- convocano l'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Titolo V - SOTTOSEZIONI

Art. 41 - La Sezione può, a norma dell'art. 50.VI.III del Regolamento e con deliberazione del Consiglio Direttivo sottoposta all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale Abruzzo, costituire delle Sottosezioni, su richiesta di almeno cinquanta soci maggiorenni, le quali devono osservare le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale e quelle del presente Statuto.

Le Sottosezioni possono darsi un proprio regolamento interno, da approvarsi preventivamente, anche nelle eventuali successive modifiche, dal Consiglio Direttivo della Sezione.

- Art. 42 La Sottosezione può essere autorizzata ad amministrare in modo autonomo il proprio patrimonio, ma deve comunicare annualmente alla sezione il proprio bilancio.
- Art. 43 L'Assemblea dei Soci della sottosezione deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di ottobre, con preavviso al Consiglio Direttivo della Sezione, il quale può delegare ad intervenire propri rappresentanti.

L'Assemblea nomina la Direzione che è presieduta da un Reggente e composta da non meno di quattro e non oltre sei consiglieri, i cui nomi vengono comunicati alla Sezione;

la Direzione amministra la Sottosezione e ne riferisce annualmente alla Sezione.

Il Reggente e un Consigliere possono partecipare, dietro invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale con voto consultivo.

Art. 44 – L'eventuale scioglimento della Sottosezione è disciplinato dall'articolo 47 del presente Statuto Sezionale.

Titolo VI - GRUPPI

Art. 45 - La Sezione può con deliberazione del Consiglio Direttivo autorizzare la costituzione di Gruppi di soci (Sci - escursionismo; Arrampicata; Speleologico ed altri) aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico-organizzativo. Ne determina il funzionamento in armonia con le disposizioni del Presente Statuto, riservandosi ogni forma di controllo sull'attività dei Gruppi stessi, a mezzo dei propri Organi Direttivi.

I Presidenti dei Gruppi possono far parte del Consiglio Direttivo sezionale, al fine dei necessari collegamenti, pur non avendo essi voti deliberativi.

Titolo VII - PATRIMONIO

Art. 46 –Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote asSociative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.

Titolo VIII - AMMINISTRAZIONE

Art. 47 – Esercizio Sociale

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio, reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sotto Sezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del

Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.

In caso di scioglimento di una sottoSezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della sottoSezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

Titolo IX – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

- Art. 48 Le controversie che dovessero insorgere fra i Soci , o fra Soci e Organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, è devoluta in via esclusiva agli organi di giudizio interni al C.A.I. L'eventuale ricorso all'autorità giudiziaria non può intervenire se non dopo l'esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all'obbligo della riservatezza.
- Art. 49 I locali della Sede non possono essere concessi, neppure temporaneamente, a terzi se non col consenso del Consiglio Direttivo o, nei casi d'urgenza, del Presidente, né vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità dell'Associazione.
- Art. 50 Non sono ammesse iniziative personali in nome dell'Associazione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative od attività dei singoli Soci in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dall'Associazione od a discapito della medesima.
- Art. 51 L'Adeguamento dell'ordinamento dell'Associazione alle modifiche dell'ordinamento della Struttura Centrale è atto dovuto. E' adottato dal Consiglio Direttivo con propria delibera da portare ad approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.
- Art. 52 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I.